



# COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

## PROVINCIA DI TREVISO

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 28.04.2004

Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 19.03.2007

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPARGIMENTO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI NATURALI E MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INSETTI INFESTANTI

Il presente Regolamento detta le norme riguardanti l'accumulo, il deposito, il trasporto e lo spargimento, all'interno del territorio comunale, dei liquami zootecnici, di tutti i prodotti organici naturali provenienti da allevamenti animali e del compost, e reca inoltre misure contro la proliferazione degli insetti infestanti all'interno di stalle, annessi rustici e in aperta campagna, con particolare riferimento alle mosche.

#### PREMESSE

Nell'ambito delle operazioni sopraindicate, gli operatori, oltre che il presente Regolamento, dovranno rispettare la specifica normativa statale e regionale in materia e più in particolare le seguenti norme:

- **Deliberazione interministeriale 04.02.1977**: "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"; (All. 5: "Norme tecniche generali: per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo; per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc");
- **Legge 748/84** "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".
- **Legge Regionale 16.04.1985 nr. 33**: "Norme per la tutela dell'ambiente";
- **Circolare di Giunta Regionale 4.6.1986 nr. 35**: "Norme per la tutela dell'ambiente. Note esplicative (L.R. n. 33/1985)";
- **Provvedimento Consiglio Regionale 1.9.1989 nr. 962**: "Piano Regionale di Risanamento delle Acque";
- **Deliberazione Giunta Regionale del 22.12.1989 nr. 7949**: "Determinazione dei limiti di rispetto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi"
- **Legge Regionale 23.04.1990 nr. 28**: Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente);

- **Deliberazione Giunta Regionale 26.06.1992 nr. 3733**; *Modifica "Piano regionale di risanamento delle acque"*;
- **Circolare della Regione del Veneto n. 20 del 18/05/93**, *"Note esplicative all'allegato D del PRRA, relativo allo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici"*
- **Deliberazione della Giunta Regionale 03.08.1993 nr. 3782**; *"Piano regionale di risanamento delle acque. Allegato D - Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici. Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione"*;
- **D. Lgs. 152/99**: *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*;
- **D. L.gs. 258/2000**: *"Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128"*;
- **Deliberazione Giunta Regionale 10-3-2000 n. 766**. *"Norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Pubblicata nel B.U. Veneto 25 aprile 2000, n. 38."*

## ART. 1 – DEFINIZIONI.

**FERTILIZZANTE ORGANICO NATURALE:** deiezioni o letami di ogni genere, liquidi o solidi, non deodorizzati o deodorizzati, maturati o non maturati, provenienti da qualsivoglia tipo di allevamento o animale, come esplicitato nel seguito. Ai fini del presente Regolamento è incluso anche l'ammendante compostato di qualità (compost).

**AMMENDANTE COMPOSTATO DI QUALITÀ (ACQ):** prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate attraverso raccolta differenziata, atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno. .

**LETAME:** effluente solido palabile costituito dall'insieme delle deiezioni e delle lettiere di bovini ed equini che consentono di formare cumuli, contenente dal 18 al 30% di sostanza secca in funzione della maturazione che non deve essere comunque inferiore a tre mesi.

**LIQUAME:** fluido derivante dalla mescolanza, senza lettiera, di feci e urine, con l'aggiunta di acque di lavaggio e di bevanda; la sostanza secca si mantiene al disotto del 10% ; le caratteristiche sono molto variabili in funzione del tipo di alimentazione, della quantità di acque di abbeverata e soprattutto della quantità di acqua utilizzata nella pulizia dei ricoveri.

**LIQUILETAME:** fluido denso costituito dalla mescolanza di feci ed urine con materiali della lettiera, oltre che con acque di lavaggio e di bevanda; la sostanza secca è per lo più compresa tra il 10-20% (in genere è prodotto negli allevamenti bovini a lettiera permanente).

**POLLINA:** materiale solido costituito da deiezioni e lettiere derivanti da allevamenti avicoli, contenente il 60% di sostanze indigerite dagli animali, ad alto valore energetico.

**STALLATICO:** fertilizzante naturale a base di letame bovino ed equino miscelato con supporto vegetale, maturato in concimaia per almeno 4 mesi.

**PRODOTTI ASSIMILABILI AL LETAME:**

- frazioni solide palabili, con contenuto di sostanza secca superiore al 18-20%, ottenute da allevamenti che utilizzano i tappeti filtranti (es. allevamenti di conigli), miscelati con materiale cellulosico; tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi;
- lettiera di allevamento di polli da ingrasso (broilers) costituita da feci miscelate con materiale ligno-cellulosico, tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi.

**ALTRI MATERIALI A PREVALENTE MATRICE ORGANICA:** sostanze utilizzate in agricoltura ad esempio come concimi o ammendanti, substrati di coltivazione o altro a base organica (ad esempio materiali provenienti da fungaie) che danno sviluppo di odori.

**ALLEVAMENTO INTENSIVO:** ogni allevamento in cui il peso vivo mediamente allevato è maggiore di 40 quintali/ettaro di terreno e in cui il numero di capi allevati è maggiore di 75 UCGb (Unità di Capo Grosso Bovino, pari a 600 kg) per i bovini, di 200 UCGs (Unità di Capo Grosso Suino, pari a 100 kg) per i suini, di 7.500 capi per le galline ovaiole, di 15.000 capi per i polli da carne, di 5.000 capi per i tacchini e di 2.500 capi per i conigli. Inoltre, anche se il peso vivo mediamente allevato è inferiore a 40 quintali/ettaro, si definisce intensivo ogni allevamento in cui il numero di capi allevati è maggiore di 150 UCGb per i bovini, di 400 UCGs per i suini.

**ART. 2 - INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE.**

Il territorio comunale di Sernaglia della Battaglia ricade in "zona C" nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (modifica dell'allegato D della D.G.R. 26 giugno 1992 n. 3733 "Norme per lo smaltimento dei liquami").

L'area è compresa nella fascia di ricarica degli acquiferi come individuata negli strumenti di pianificazione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

**ART. 3 - DETERMINAZIONE QUANTITÀ MASSIMA DI FERTILIZZANTI ORGANICI NATURALI CHE POSSONO ESSERE SMALTITI.**

1. È ammessa la distribuzione, sul suolo ad uso agricolo, dei fertilizzanti organici naturali con le modalità ed i limiti imposti dal presente Regolamento, nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
  - 15 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli;
  - 24 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e vitelli a carne bianca;
  - 30 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.
2. Per le zone definite ad altissima vulnerabilità nella Tavola 3.2 allegata al Piano Comunale di Smaltimento dei Liquami Zootecnici, i limiti sono rispettivamente di:
  - 9 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli;
  - 12 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e vitelli a carne bianca;
  - 19 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.
3. Per il calcolo del peso vivo di bestiame, si dovrà far riferimento alla tabella riportata nel

seguinte articolo.

4. Lo spandimento dei fertilizzanti organici naturali, provenienti da allevamenti animali, in quantità superiori ai limiti sopra riportati è possibile solo a seguito di specifica e motivata richiesta di deroga da parte dell'allevatore e successiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **ART. 4 - DETERMINAZIONE PESO VIVO ALLEVATO.**

1. La determinazione del peso vivo allevato avviene secondo il seguente schema:

Tipo allevamento	Peso medio (Kg)
Allevamento cunicoli	
- riproduttori	3,5
- da ingrasso (oltre i 3 mesi)	1,8
- da carne (0-3 mesi o più)	1,2
Allevamenti avicoli	
- ovaiole	1,8
- polli da carne (0-2 mesi)	1,0
- pollastre (0-4 mesi)	0,8
- tacchini da carne (0-5 mesi)	7,5
- tacchini da carne (oltre 5 mesi)	5,0
- faraone da carne	0,8
Allevamenti suinicoli	
- lattonzoli (7-25 Kg)	15
- magroncelli (25-50 Kg)	35
- magroni e scrofette da rimonta (50-90 Kg)	70
- suini da macello (90-115 Kg)	100
- suini grassi da macello (90-160 Kg)	120
- scrofe	180
- verri	200
Allevamenti bovini	
- vitelli da carne bianca (0-6 mesi)	100
- bovini adulti (più di 15 mesi)	500
- vitelloni (6-15 mesi)	300
- vitelli svezzamento (0-6 mesi)	100
Allevamenti ovini	
- pecore o capre	50
- agnelli (0-3 mesi)	15
Allevamenti equini	
- fattrici o stalloni	550
- puledri da ingrasso (0-10 mesi)	170

#### **ART. 5 - STOCCAGGIO INTERNO ALL'AZIENDA.**

1. I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 26/6/92 n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna e chiuse (non a cielo aperto), dotate di mezzi (fissi o mobili) per l'asporto del materiale atti ad evitare dispersioni e spargimenti.
2. Gli allevamenti ubicati in prossimità di nuclei abitati devono essere disposti di efficace sistema di abbattimento degli odori.

3. Le vasche a tenuta stagna devono essere della capienza utile complessiva non inferiore a recepire il quantitativo di liquame prodotto dall'insediamento in 4 - 6 mesi, in relazione al tipo di allevamento ed in relazione alle esigenze colturali delle singole aziende.
4. Per i nuovi allevamenti o per quelli a ristrutturazione o conversione, devono essere previste singole unità di stoccaggio non comunicanti, ciascuna avente capacità corrispondente a quella del liquame prodotto in due mesi, da riempirsi successivamente, in numero di almeno 3 per gli allevamenti suinicoli e avicoli e in numero di almeno due per gli altri allevamenti.
5. Qualora l'allevamento ricorra al sistema *tutto pieno - tutto vuoto* ed effettui lo stoccaggio per mezzo di vasche sottogrigliato, dovrà essere prevista una unità di stoccaggio aggiuntiva esterna, della capacità non inferiore al volume di liquame prodotto in due mesi.
6. La permanenza effettiva può essere ridotta ad un periodo non inferiore a 60 giorni per i liquami sottoposti a particolari trattamenti volti ad accelerare il processo di maturazione degli stessi.
7. Il letame e i prodotti simili solidi e/o palabili devono essere stoccati in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detti fertilizzanti, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido). Periodicamente devono essere attuati trattamenti di disinfezione con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche, in alternativa e possibile coprire uniformemente il cumulo di letame con teli impermeabili di colore nero.
8. La distanza delle concimaie di nuova realizzazione dovrà essere di almeno:
  - a) stalle e scuderie fino a 10 capi, porcilaie fino a 5 capi, allevamenti fino a 1.500 kg di ovini o 300 kg di avicunicoli:
    - 10 m dai confini di proprietà,
    - 30 metri dagli edifici residenziali anche singoli;
  - b) allevamenti di animali con numero di capi superiori al precedente punto "a", ma comunque non di tipo intensivo:
    - 15 m dai confini di proprietà;
    - 50 m dagli edifici residenziali anche singoli;
    - 100 m dai centri abitati.
  - c) Allevamenti di tipo intensivo:
    - valgono le distanze previste dalla D.G.R. 7949 del 22.12.89.
9. Ove si presenti la proliferazione di insetti o animali molesti derivanti dalle concimaie o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari strutture di contenimento del fenomeno (es. teli, enzimi, ecc.).

#### **ART. 6 - CUMULI TEMPORANEI ESTERNI DI STALLATICO O LETAME.**

1. I cumuli temporanei di letame o stallatico o prodotti simili solidi e/o palabili, esterni ai locali dell'allevamento e diversi dalla concimaia, da realizzare in pieno campo ai fini del successivo smaltimento in loco sul suolo ad uso agricolo, possono essere realizzati solo sul suolo ad uso agricolo e secondo quanto indicato ai commi successivi.
2. Devono essere collocati su idonea piattaforma o aia impermeabile, o rese tali, costituite in modo da evitare la dispersione del colaticcio nelle zone circostanti e il dilavamento verso l'esterno delle acque piovane.
3. Le idonee piattaforme, o aie debitamente impermeabilizzate, dovranno distare non meno di 30 metri da qualunque abitazione sia civile che rurale, non meno di 30 metri dalle strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico, non meno di 200 metri dai pozzi e serbatoi di acqua potabile, non meno di 20 metri dal piede di scarpata degli argini dei fiumi, dei canali e dei laghi sia essi naturali che artificiali anche quelli deputati al contenimento dei liquami, non meno di 25 metri dai confini di proprietà contermini.

4. I cumuli temporanei di letame e/o prodotti simili solidi e/o palabili devono essere adeguatamente coperti con teli impermeabili di colore scuro per evitare lo sviluppo di mosche.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai cumuli di letame destinati allo spandimento fino a 72 ore dall'avvenuto deposito e a condizione che si trovino sul terreno interessato dallo spandimento.
6. La realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1 è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
7. I cumuli temporanei devono essere realizzati solo temporaneamente in funzione del successivo smaltimento sul suolo e non devono superare i mesi sei per ogni anno solare.

#### **ART. 7 - SPARGIMENTO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI NATURALI NEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 3.**

1. Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali su suolo agricolo costituisce pratica agronomica e, pertanto, deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.
2. Gli allevamenti singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri (cioè condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi o cooperativistici) per lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali nei limiti indicati dall'articolo 3, sono tenuti a trasmettere la comunicazione preventiva di spargimento all'Autorità competente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. La documentazione, presentata secondo i modelli predisposti, deve contenere i dati del richiedente e dell'attività di allevamento, nonché l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento. Una copia di tutta la documentazione deve essere trasmessa anche al Comune dove è ubicato l'allevamento e a quello/i in cui avviene lo spargimento (se diverso/i dal primo).
3. Gli allevamenti singoli o associati che utilizzano per lo spargimento anche il terreno altrui, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento, sono tenuti a comunicare all'Autorità competente, preventivamente all'attività di spargimento, anche formale atto di assenso rilasciato dai conduttori dei fondi.
4. Si fa inoltre obbligo, agli allevatori di capi avicoli e cunicoli, di presentare al Comune con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, il Programma Aziendale di Spargimento indicante ubicazione, superficie dei terreni interessati e periodo di massima in cui viene effettuato lo spargimento. Una copia del Programma Aziendale di Spargimento deve essere conservata sul mezzo di trasporto durante le operazioni di trasporto e/o spargimento dei fertilizzanti organici naturali. La presentazione al Comune del Programma Aziendale di Spargimento costituisce autorizzazione al trasporto e allo spargimento dei fertilizzanti organici naturali zootecnici.
5. Non sono in ogni caso tenuti all'elaborazione e successiva presentazione al Comune del Programma Aziendale di Spargimento, di cui al comma 4 del presente articolo, gli allevatori che hanno meno di 300 kg di avicunicoli e coloro i quali i cui prodotti allevati sono destinati esclusivamente al consumo proprio. Tali esenzioni non si applicano quando la sommatoria dei pesi vivi di tutti i capi allevati, anche se di specie diverse, supera i 2.500 kg.

#### **ART. 8 - SPARGIMENTO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI NATURALI IN DEROGA AI LIMITI DI CUI ALL'ART. 3.**

1. Nel caso invece in cui gli allevatori, singoli o associati intendano utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico indicati all'art. 3 del presente Regolamento, oppure intendano effettuare lo spargimento su terreni con pendenza superiore al 15% devono

trasmettere all'Autorità competente, e per conoscenza ai comuni interessati allo spargimento, il Piano di Concimazione al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

2. Si fa inoltre obbligo, agli allevatori di capi avicoli e cunicoli, di presentare al Comune con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, il Programma Aziendale di Spargimento indicante ubicazione, superficie dei terreni interessati e periodo di massima di spargimento. La presentazione al Comune del suddetto Programma non ha alcun valore ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, la quale resta a carico della Provincia. Una copia del Programma Aziendale di Spargimento deve essere conservata sul mezzo di trasporto durante le operazioni di trasporto e/o spargimento dei fertilizzanti organici naturali.
3. L'approvazione da parte della provincia del Piano di Concimazione e la presentazione al Comune del Programma Aziendale di Spargimento costituiscono autorizzazione al trasporto e allo spargimento dei fertilizzanti organici naturali zootecnici.
4. Non sono in ogni caso tenuti all'elaborazione e successiva presentazione al Comune del Programma Aziendale di Spargimento, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, gli allevatori che hanno meno di 300 kg di avicunicoli e coloro i quali i cui prodotti allevati sono destinati esclusivamente al consumo proprio. Tali esenzioni non si applicano quando la sommatoria dei pesi vivi di tutti i capi allevati, anche se di specie diverse, supera i 2.500 kg.

#### **ART. 9 - DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI ORGANICI NATURALI.**

- 1 Lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l'obbligo di osservare le seguenti regole:
  - a) il percorso dei mezzi di trasporto dei fertilizzanti organici naturali dovrà avvenire senza perdita alcuna sulle sedi stradali di qualsivoglia tipologia, e di proprietà di qualsiasi ente, né causare odori o esalazioni eccessivi dovuti alla cattiva manutenzione e/o pulizia del mezzo di trasporto ed avendo cura di evitare, nel limite del possibile, il transito lungo le strade dei centri edificati o abitati;
  - b) all'uscita dai fondi dovrà essere effettuata la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale;
  - c) lo smaltimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distributore rasoterra e a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento in particolar modo non più di due volte nell'arco di una stessa coltura, senza comunque superare il carico massimo ammesso;
  - d) ultimate le operazioni di spargimento le attrezzature e i mezzi utilizzati dovranno essere lavati;
  - e) l'attività di sovescio è considerata a tutti gli effetti attività di concimazione e come tale viene conteggiata ai sensi del punto precedente.
- 2 Nel caso comunque dovesse verificarsi anche un minimo imbrattamento, il trasportatore dovrà provvedere immediatamente e senza ritardo alla pulizia totale in tutta la larghezza del percorso stradale effettuato con il mezzo; in quest'ultimo caso dovrà provvedere a posizionare adeguata e idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificano danni a cose e/o persone conseguenti ad un inadeguato sistema di rimozione dell'imbrattamento, e comunque fino alla rimozione dello stesso, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente fatte in ogni caso salve le sanzioni di rilevanza penale.
- 3 Fatti salvi gli spargimenti su prati stabili o vigneti, relativi ai soli letame e/o stallatico, che dovranno avvenire in conformità al successivo articolo 10, allo spargimento dei fertilizzanti organici naturali deve seguire idonea operazione di aratura con le seguenti prescrizioni:

- dal 16 settembre al 9 luglio, fatte salve le altre disposizioni e divieti di cui al presente Regolamento, lo spargimento è consentito solo se effettuato con l'immediata e contestuale aratura. È possibile lo spandimento dal 10 maggio al 9 luglio soltanto quando ci sia cambio colturale (es. da orzo a granturco), e venga utilizzato fertilizzante organico stabilizzato e non maleodorante;
- È comunque necessario che i fertilizzanti organici naturali vengano incorporati uniformemente nel terreno.

#### **ART. 10 - DIVIETI E LIMITI PER IL CUMULO E LO SPARGIMENTO.**

- 1 È vietato stoccare direttamente sul suolo cumuli di letame, pollina o altri residui fermentescibili, sia ad uso concimistico che mangimistico. Lo stoccaggio dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 6.
- 2 In deroga ai successivi divieti è consentito l'utilizzo del letame ed assimilati in piccole aree a verde privato e pubblico, quali orti e giardini, purché la distribuzione non arrechi molestie a condomini e vicinanti e venga immediatamente interrato.
- 3 E' vietato lo spandimento dei liquami zootecnici e della pollina all'interno delle aree definite a distribuzione vietata nella Tavola 3.2, allegata al Piano Comunale di Smaltimento dei Liquami Zootecnici.
- 4 Lo smaltimento dei fertilizzanti organici naturali è vietato nei seguenti casi:
  - area di rispetto dalle singole abitazioni ed edifici pubblici con raggio di m. 30, con possibile riduzione previo assenso degli interessati;
  - zone A B C D a norma del PRG con fascia di rispetto di m. 30;
  - luoghi di culto frequentati: area di rispetto con raggio di m. 100;
  - impianti sportivi, aree a verde pubblico attrezzato m. 50;
  - area di cave non ripristinate all'uso agricolo: fascia di rispetto m. 20;
  - fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, ecc.) pubblici e privati che forniscono acqua per il consumo umano: area di rispetto con un raggio di m. 200 dal punto di captazione;
  - la distribuzione è vietata nei giorni di pioggia e sui terreni allagati, saturi d'acqua o ghiacciati;
  - corsi d'acqua: fascia di rispetto di m. 10 per lato;
  - canali in terra incassati: fascia di rispetto di m. 10;
  - viabilità statale, provinciale e comunale: fascia di rispetto m. 10 per lato;
  - di domenica e in tutti i giorni festivi;
  - nel periodo dal 10 luglio al 15 settembre;

#### **ART. 11 - SPARGIMENTO DI AMMENDANTE COMPOSTATO DI QUALITÀ'.**

Considerato che l'ammendante compostato di qualità è un prodotto maturo, senza particolari problemi di odore, ne è ammesso lo spargimento in deroga ai punti di cui all'art. 10, su motivata richiesta e purché la distribuzione non arrechi molestie a condomini e vicinanti e venga immediatamente interrato. È fatto salvo quanto prescritto dalla Delib.G.R. 10-3-2000 n. 766.

#### **ART. 12 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI.**

1. In tutti gli allevamenti di animali, nell'area di relativa pertinenza, nelle concimaie di cui all'art. 5 e nei cumuli di cui all'art.6 si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti eventualmente presenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Successivamente al trattamento, il Responsabile dell'azienda è tenuto ad annotare sull'apposita scheda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, i dati relativi ai trattamenti effettuati (data, nome commerciale del prodotto, quantità impiegata, superficie trattata, ambito di utilizzo, avversità che rende necessario l'utilizzo, nome di chi effettua il trattamento). Tale scheda deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte del Comune.
3. Gli allevamenti che di volta in volta possono essere riconosciuti come causa di inconvenienti documentati e le aziende suinicole e avicunicole che producono per la vendita devono predisporre e consegnare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno e comunque entro i termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria, un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche ed altri insetti infestanti, da annotare su apposito registro.
4. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne ed in particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
5. L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere asportato.
6. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

#### **ART. 13 - ZONA PROTEZIONE PUNTI DI PRELIEVO ACQUEDOTTO COMUNALE.**

Al fine di prevenire danni e nocimento alla salute pubblica e all'ambiente, nel rispetto della Normativa fissata dal D. Lgs. 152/99, del D. Lgs 31/01, e del D.P.R. 24/5/1988, n. 236 (norme tecniche ancora in vigore) concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, sono vietati i seguenti interventi, per un raggio di 200 metri nell'intorno del punto di prelievo dell'acqua: dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; fertirrigazione sia chimica che organica; spandimento di pesticidi e fertilizzanti; apertura di pozzi; stazzo e pascolo di bestiame; stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti, reflui, prodotti e/o sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; posizionamento di fognature e pozzi perdenti.

#### **ART. 14 - CONTROLLO E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUE.**

È fatto obbligo ai titolari di allevamenti zootecnici di adottare tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il consumo di acque da usare per il lavaggio dei locali di allevamento.

#### **ART. 15 - DEROGHE.**

Il Sindaco, su parere degli Uffici preposti e a seguito di motivata richiesta scritta, può concedere la deroga alle norme previste dal presente Regolamento. Sono fatte salve le competenze di terzi in materia.

#### **ART. 16 – SANZIONI.**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti in materia, si applicano le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE	SANZIONE
------------	----------

Spargimento in violazione della fascia di rispetto da singole abitazioni, edifici pubblici, zone A B C e D del PRG, aree di cava, impianti sportivi, aree a verde pubblico, cimiteri e monumenti, canali in terra incassati, viabilità statale, provinciale o comunale, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento	Da 25 a 250 Euro
Spargimento in violazione della fascia di rispetto da fonti di approvvigionamento idrico pubbliche e private, luoghi di culto, corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento	Da 25 a 500 Euro
Spargimento in violazione dei giorni previsti dall'art. 10 del presente Regolamento	Da 25 a 250 Euro
Violazione dell'art. 10 comma 1, 2, 3	Da 25 a 250 Euro
Superamento dei quantitativi massimi spandibili previsti dall'art. 3 del presente Regolamento	Da 25 a 500 Euro
Mancata trasmissione al Comune della comunicazione preventiva di cui all'art.7, comma 2	Da 25 a 250 Euro
Mancata trasmissione annuale al Comune del Programma aziendale di spargimento di cui all'art.7, comma 4	Da 25 a 250 Euro
Mancata tenuta del Programma aziendale di spargimento sul mezzo durante le operazioni di trasporto e/o spargimento.	Da 25 a 250 Euro
Violazione dell'art. 5 in merito allo stoccaggio interno all'azienda	Da 25 a 250 Euro
Violazione dell'art. 6 in merito ai cumuli temporanei esterni di stallatico o letame	Da 25 a 250 Euro
Imbrattamento del manto stradale durante il trasporto, ai sensi dell'art. 8	Da 25 a 250 Euro
Emissione di odori molesti per l'utilizzo di materiale immaturo	Da 25 a 250 Euro
Mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 (misure contro la proliferazione degli infestanti)	Da 25 a 250 Euro
Mancato rispetto degli altri articoli	Da 25 a 250 Euro

#### **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività degli Atti di approvazione ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

## ALLEGATO A

### Parametri indicativi di produzione di letame ed assimilati in allevamento

<b>Categoria di animali</b>	<b>Produzioni</b>
Vacche da latte su lettiera	17 mc/capo/anno
Manze e manzette su lettiera	9 mc/capo/anno
Bovini da ingrasso su lettiera	9 mc/capo/anno
Conigli (ciclo chiuso)	0,9 mc/fattrice/anno
Polli da carne (broiler)	3 mc/1000 capi/60 giorni
Tacchini	48 mc/1000 capi/6 mesi
Suini (separato/solido)	~ 1 mc/1000 capi ingrasso/giorno

**ALLEGATO B: SCHEDA TRATTAMENTI CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI (Art. 12)**

<b>DITTA/ENTE</b>	
<b>INDIRIZZO (sede legale)</b>	
<b>PARTITA IVA / C.F.</b>	<b>TELEFONO</b>
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	<b>NOME</b>
	<b>FIRMA</b>

**SEDI ATTIVITA' IN CUI VIENE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO**

COMUNE	VIA

<b>ELENCO DEI TRATTAMENTI ESEGUITI DALLA DITTA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI</b>						
<b>DATA</b>	<b>NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO</b>	<b>QUANTITA' IMPIEGATA litri o kg</b>	<b>SUPERFICIE TRATTATA Ettari</b>	<b>AMBITO DI INTERVENTO (concimaia, cumulo, ecc.)</b>	<b>AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO</b>	<b>NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)</b>

